

STATUTO

ERCHIE IMMOBILIARE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA BELVEDERE 52

Numero REA: NA - 1071412

Codice fiscale: 09973921217

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2022 - Statuto completo 2



Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato avendone preso visione in precedenza.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore nove. L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte sette.

Notaio [redacted] - sigillo
Allegato "A" all'atto n.ro 6155 della Raccolta
STATUTO DELLA Società "Erchie Immobiliare S.r.l."

STATUTO

I

- Denominazione -

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Erchie Immobiliare S.r.l."

- Sede -

La società ha sede in Napoli (NA).

III

- Durata -

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2070.

IV

- Oggetto -

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la manutenzione e la locazione, esclusa quella finanziaria, di immobili rustici, urbani, commerciali ed industriali ed in particolare la vendita anche frazionata, la permuta e la costruzione (con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o in esecuzione diretta) di edifici per civili abitazioni e negozi, commerciali e/o industriali;

- l'acquisto, la vendita e la permuta di suoli edificabili, edifici da demolire, restaurare e ristrutturare;

- l'attività edilizia ed immobiliare ed in particolare:

- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e il restauro con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico, sia privato, opere civili, commerciali, industriali; in particolare edifici, complessi turistici ed alberghieri, centri commerciali, opifici industriali, opere idraulica;

- l'esecuzione delle seguenti opere edilizie:

a) lavori di costruzione in genere; lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;

b) costruzioni di edifici civili, industriali, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;

c) lavori di restauro; restauro di edifici monumentali; opere speciali in cemento armato; impianti tecnologici e speciali; impianti e lavori per



l'edilizia scorporati dall'opera principale; impianti pneumatici di sicurezza e loro manutenzione; fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei, materiali vetrosi, tinteggiatura e verniciatura, fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi, lavori intonacatura ed impermeabilizzazione; posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di mura, posa in opera di vetri, noleggio di macchine per la costruzione o demolizione con e senza manovratore, lavori idraulici per acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, difesa e sistemazione idraulica, gasdotti ed oleodotti; lavori speciali per impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; impianti per la produzione e distribuzione di energia per centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, con impianti per la produzione di energie da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta tensione ed a media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse; carpenteria metallica; fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo; impianti industriali; opere in prefabbricato; qualsiasi altra categoria di lavoro di cui alla tabella di classificazione del ministero dei lavori pubblici approvato con d.m. 770 del 25/02/1982 e successive variazioni ed integrazioni;

- costruzione, montaggi e manutenzione di impianti industriali, civili, carpenteria metalliche, impianti oleodinamici e pneumatici, manutenzioni industriali, meccanica di precisione, automazione, robotica, pulizie tecniche e manutenzione speciale, noleggio autogrù e carrelli elevatori, impianti elettrici ed elettronici, tubisterie, caldaie e lattoniere; apparecchiature elettriche ed elettroniche; impianti termoidraulici e di condizionamento;
- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di:

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consegna di acque all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;




e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio;

- la realizzazione e conduzione di strutture turistiche, quali alberghi, pensioni, bed and breakfast, affittacamere, residenze turistico-alberghiere, case per vacanze, ostelli, campeggi, agenzie di viaggio e tutto quanto inerente la ricettività turistica;

- la gestione di beni immobili altrui quale semplice attività diretta al miglior sfruttamento dei beni e dunque come semplice amministrazione degli stessi, senza interposizione di persona, ma comprendente manutenzione ordinaria





e straordinaria degli immobili, gestione di servizi condominiali - con esclusione però dell'attività di amministratore di condominio - riscossione dei canoni, attivazione prevista in caso di morosità, conclusione e rinnovo di contratti di locazione; il tutto con espressa esclusione in ogni caso dell'attività di interposizione di persona e/o dell'attività fiduciaria.

Per l'espletamento dell'attività sociale la società può, in via secondaria con esclusione delle attività riservate ex leggi 1/1991, 197/1991, e dl. 385/1993 e dl. 58/1998:

a) compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

b) richiedere qualsiasi forma di finanziamento ad istituti di credito, banche, società, e privati;

e) assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 cc. ed in ogni caso non ai fini di collocamento;

d) partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese

e) accedere a benefici ed incentivi di leggi speciali, comunitarie, nazionali e regionali tendenti ad incentivare lo sviluppo delle attività. Tali operazioni strumentali dovranno essere svolte in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme vigenti e con esclusione in ogni caso di qualsivoglia attività che la legge subordini a requisiti od autorizzazioni che la società non abbia.

V

- Capitale -

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle disposizioni di legge con deliberazione dell'assemblea dei soci. In sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Qualora l'ammontare del capitale sociale sia determinato in misura inferiore a diecimila euro i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera, o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione, o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni, possono, in ogni momento, essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in danaro.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

VI

- Trasferimento delle partecipazioni -

Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi se prima non vengano offerte in vendita, mediante lettera raccomandata con R.R., a parità di condizioni, agli altri soci, ad esclusione di vendite o cessioni in favore di coniuge, ascendenti e discendenti.





Il termine per esercitare il diritto di prelazione e' di giorni trenta dalla spedizione della suddetta lettera raccomandata, trascorso il quale il socio alienante potra' vendere liberamente le sue quote.
Il trasferimento delle quote avra' effetto dal giorno del deposito dell'atto nel Registro delle Imprese.
Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

VII

- Recesso -

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

VIII

- Decisioni dei soci - Forme - Quorum deliberativi

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.



Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero in forma non assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

IX

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

L'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili o riserve, la nomina o revoca degli amministratori, la nomina dell'Organo di Controllo, se nominato, e del suo Presidente, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai soci, ma che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare - fermo quanto previsto dall'art. X - possono essere assunte, ad iniziativa dell'Organo Amministrativo o di tanti soci che rappresentino almeno il venti





per cento del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, c.c..

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione all'Organo Amministrativo e ai sindaci, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti all'Organo Amministrativo il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto all'ultimo comma del precedente articolo.

L'Organo Amministrativo dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci ed all'Organo di Controllo, se nominato.

X

Assemblea

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salva l'ipotesi di cui all'art. 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto all'assemblea;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci per la quale l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare.

XI

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominato, dell'Organo di Controllo non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.



L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

XII

Diritto di intervento - Deleghe





Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro soggetto anche non socio della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

XIII

Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano in caso di due o più amministratori, ovvero in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui scelto.

E' consentito l'intervento in assemblea a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

XIV

- Amministrazione -

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ovvero con alcuni poteri di amministrazione attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

XV


- Durata della carica, cessazione -

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa





viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

XVI

- Presidenza e decisioni del Consiglio di Amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

XVII

- Convocazione del Consiglio di Amministrazione -
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali e con le modalità stabilite per le delibere assembleari di cui all'articolo XIII del presente statuto.

XVIII

- Poteri dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non





possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

XIX

- Rappresentanza -

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

XX

- Spese ed emolumenti degli amministratori -

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero in misura proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

XXI

- Organo di controllo -

Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un organo nominato e funzionante a norma di legge; il numero dei membri dell'organo di controllo (anche monocratico) è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.



Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.

XXII

- Bilancio e utili -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento)





da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Qualora l'ammontare del capitale sociale sia stato determinato in misura inferiore a diecimila euro, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti patti VIII, IX e X - ultimo comma, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato dall'art. 2478-bis del cod. civ.

XXIII

- Scioglimento e liquidazione -

In caso di scioglimento o anticipata liquidazione della Società si provvederà nei modi previsti dalla legge a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'assemblea che ne determinerà i poteri e gli emolumenti.

XXIV

- Versamenti e Finanziamenti soci -

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

XXV

- Clausola compromissoria -

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, dai liquidatori o dall'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio





2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del patto VII.

XXVI

- Rinvio -

Per quanto qui non previsto espressamente valgono le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Notario [REDACTED] - sigillo





La presente copia realizzata con sistema informatico e' conforme al suo originale ai sensi dell'art.23 commi 3, 4, 5 del D.Lgs 82/2005 e si trasmette per uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 bollo assolto mediante NA: aut. n. 38220/80 Bis del 22.10.2001
Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1.
Notaio [REDACTED] - sigillo

